# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

# "IRIS."

## (Insieme ritroviamo il Sorriso)

### Art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, la Associazione denominata IRIS.(Insieme ritroviamo il sorriso).

### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Firenze in via R. Bardazzi, 46, presso la fam. AGOSTA/COLOMBO.

### Art. 3 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di:

- attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa per ragazzi con disabilità intellettiva;
- comics in ogni sua forma e genere;
- gioco, sia digitale che non, purchè sia diretto all'educazione e alla socializzazione di ragazzi sia normodotati che con disabilità intellettiva;
- beneficenza (art.10 D.Lgvo n.460/1997 punto 3).

A tale scopo l'Associazione organizza gare, eventi, campionati, manifestazioni sportive e pone in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport, dei comics e dei giochi in genere.

L'Associazione può essere assorbita e/o incorporata da un'altra Associazione come Sezione, purchè la stessa non cambia lo scopo per cui essa è costituita ovvero:

A) Animazione grafica;
B) Gioco digitale e non;
C) Promuovere gli allenamenti e la pratica dello sport per individui con disabilità intellettiva, dando loro continue opportunità di sviluppo fisico e psichico.

FI 07/10/2015

UFFICIO ... DIC. 2014
Atto registrato il ...
N. 5764 Serie 3
IL DIRETTORE

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto e il Regolamento e quanto deliberato dal CONI, dal CIP, FISDIR, SPECIAL OLYMPICS e di aderire alle varie Federazioni interessate.

L'Associazione aderisce e si impegna a diffondere la Carta Etica dello Sport di cui alla Delibera n.729 del 29 agosto 2011 dell'Assessorato allo Sport della Regione Toscana, nel particolare l'art.2.

**Art. 4 - Soci**

L 'associazione è composta da soci fondatori ed effettivi.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione. Costoro sono esenti dall'impegno di versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo. Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività sportiva all'interno dell'associazione, previa iscrizione alla stessa. I soci effettivi maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Godono dell'elettorato passivo solo dopo due anni di ininterrotta regolare iscrizione all'Associazione.

**Art. 5 - Patrimonio**

L'Associazione non detiene nessun patrimonio se non l'indispensabile per l'ordinaria amministrazione.

I mezzi finanziari sono costituiti dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione e dalle varie raccolte di fondi a vario titolo (lotterie, concerti, prodotti artigianali, dolciari). L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

**Art. 6 - Domanda di ammissione**

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domande di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

## Art. 7 - Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni e dagli organismi sportivi nazionali ai quali l'associazione aderisce.

## Art. 8 - Decadenza dei soci

I soci cessano automaticamente di appartenere all'associazione in caso di mancata partecipazione alle varie attività dell'Associazione per 18 mesi. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce l'ostacolo a buon andamento del sodalizio. Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

## Art. 9 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## Art. 10 - Organi

Gli organi sociali sono:

a. l'Assemblea generale dei soci;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo.

## Art. 11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

## Art. 12 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci effettivi.

## Art.13 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria verrà effettuata a cura del Segretario/a su indicazione del Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro anno sportivo, nonchè della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al secondo comma dell'art.14.

Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo esso venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art.14:

1. l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche(art.16);
2. l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;
3. la delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'associazione;
4. la delibera dello scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'articolo 29 del presente Statuto.

Di ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

**Art. 14 - Convocazione**

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso nella pagina telematica di facebook dell'associazione almeno 8 gg. prima della data di convocazione e via posta elettronica a tutti i soci.

**Art. 15 - Validità assembleare**

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza, metà più uno dei soci.

Trascorsa un ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

**Art. 16 - Modifiche Statuto**

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per referendum.

**Art. 17- Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente, ed il Segretario, con funzioni di tesoriere su delega del Presidente.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta, concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assorta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

## Art.18- Dimissioni

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

## Art.19- Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

## Art.20- Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- Redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
- Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- Promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
- Redigere i regolamenti per le attività sportiva;
- Assumere tutte le deliberazioni inerenti alla gestione del personale, sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- Stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- Curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea del presente statuto, la straordinaria amministrazione;

- Provvedere al tesseramento dei soci alla FIGC, entro i termini fissati annualmente dalla federazione stessa

**Art.21- Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione dell'associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

**Art.22- Il Vice presidente**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**Art.23- Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

**Art.24- Incompatibilità ed Esclusioni**

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti i Consigli Direttivi di altre società affiliate alle Federazioni sportive. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

1. Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
2. Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

**Art.25- Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art.26- Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

**Art27- Trasformazione**

L'Assemblea potrà deliberare a maggioranza qualificata la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.02.1983 n.50.

**Art.28 Clausola Compromissoria**

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale, costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione dell'Associazione.

I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

**Art.29- Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori, dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti un solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi, e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute ad enti affini o a Società Sportive o ad enti di beneficenza.

**Art.30- Provvedimenti disciplinari delle Federazioni**

L'Associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi delle Federazioni sportive.

**Art31- Vincolo di giustizia**

L'associazione dal momento della filiazione, ed i soci dal momento del tesseramento alle Federazioni Sportive si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, previsti nello statuto e nei regolamenti.

**Art.32- Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive e, in difetto di essi, alle norme del Codice civile in materia di associazione.

Agenzia Entrate

Direzione Regionale della Toscana

Settore Controlli e Riscossione
Ufficio Accertamento

Firenze, 19/12/2014

ASSOCIAZIONE IRIS

VIA R BARDAZZI 46 - FIRENZE - FI - 50127

**IL DIRETTORE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

**Dispone:**

l'iscrizione del Vostro Ente all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuta presso questa Direzione Regionale.

**Motivazioni**

a seguito del controllo preventivo di carattere esclusivamente formale il Vostro Ente è stato iscritto nel Registro delle Onlus tenuto dalla scrivente Direzione regionale a decorrere dal 09/12/2014, numero di iscrizione: 50560, del 19.12.2014, nel settore di attività 03 - BENEFICENZA.

**Riferimenti normativi**

Decreto Legislativo n. 460/1997;

Decreto Ministeriale n. 266/2003;

Decreto legislativo n.300/1999;

Funzionario responsabile dell'istruttoria Mario Di Verniere

Responsabile del procedimento Filippo Caporali

IL CAPO UFFICIO *
*Filippo Caporali*

* *Firma su delega del Direttore Regionale*
Giovanna Alessio

Agenzia delle Entrate – Ufficio Accertamento – Via della Fortezza, 8 – 50129 Firenze
Tel. 0554978388 - Fax 0554978300 - e-mail: dr.toscana.acce@agenziaentrate.it

AGE.AGEDRTOS.REGISTRO UFFICIALE.0050560.19-12-2014-U